

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 7

(Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)

1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.